

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE,
L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMTANDO – APS E
L'ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - A.L.I.CE. VALLE
D'AOSTA**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. ____ del _____

E

l'Associazione di Promozione sociale TAMTANDO - APS - rappresentata dal Presidente, Giacomo Greco, domiciliato per il presente atto in Aosta – Corso Lancieri di Aosta 32/A

E

l'Associazione A.L.I.Ce. Valle d'Aosta – rappresentata dalla Presidente, Lorella Zani, domiciliata per il presente atto in Aosta – Via Lucat 2/A

qui di seguito chiamati anche Università e TAMTANDO APS e A.L.I.Ce. Valle d'Aosta oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- TAMTANDO APS si occupa di progetti inclusivi, formazione, attività didattiche legate al mondo dell'arte e divulgazione delle culture extra-europee;
- A.L.I.Ce. Valle d'Aosta si occupa, sin dalla sua costituzione, di attività di prevenzione dell'ictus cerebrale attraverso campagne di informazione, divulgazione oltre ad attività concrete sul territorio per il benessere di malati (screening regolari, Coro Ali Ali);
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione sono da considerarsi parti integranti e sostanziali della stessa.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti si propongono di avviare una fattiva collaborazione con l'obiettivo di sviluppare, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in sinergia con altri soggetti, pubblici e/o privati, specifiche iniziative su tematiche di interesse comune.

Articolo 3 – Oggetto

1. Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di attività di formazione, divulgazione scientifica e di attività di public engagement che possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'organizzazione di attività di formazione, promozione culturale e di disseminazione (laboratori, seminari, convegni, mostre) sulle tematiche di interesse comune;
 - laboratori musicali sulle culture extra-europee;
 - messa a disposizione del Coro Ali Ali (coro inclusivo per malati di ictus, Parkinson, Alzheimer, altre malattie neurodegenerative, loro caregiver/famigliari e amici).

Articolo 4 – Modalità attuative

1. Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni, senza alcun onere a carico dell'Università.

Articolo 5 – Responsabili

1. L'attuazione delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione a cura di tutte le Parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti, anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpdp@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per A.L.I.Ce. Valle d'Aosta è contattabile al seguente indirizzo: aliceictus@gmail.com.
4. Il responsabile della protezione dei dati per Tamtando APS è contattabile al seguente indirizzo: info@tamtando.com.

Articolo 8 – Tutela dell'immagine

1. Le Parti condividono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051, del 22/09/2006.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta, il _____

PER L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA -
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

La Rettore
Manuela Ceretta

PER A.L.I.Ce. Valle d'Aosta

La Presidente
Lorella Zani

PER TAMTANDO APS

Il Presidente
Giacomo Greco